SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 57

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 8 marzo 2024** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero dell'istruzione e del merito

DECRETO 7 dicembre 2023, n. **234**.

Regolamento sulle modalità di attuazione e funzionamento dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione. (24G00037) . . . *Pag.* 1

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Senato della Repubblica e Camera dei deputati

DETERMINA 28 febbraio 2024.

Nomina di un componente della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici. (24A01322) . . . *Pag.* 21

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 2024.

Scioglimento del consiglio comunale di Rovigo e nomina del commissario straordinario. (24A01218) . . . *Pag.* 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2024.

Scioglimento del consiglio comunale di Gurro e nomina del commissario straordinario. (24A01219) . . . *Pag.* 22

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

DECRETO 19 dicembre 2023.

Registro delle istituzioni scientifiche pubbliche o private autorizzate alla fruizione della disciplina semplificata prevista dalla Convenzione CITES e dal regolamento CE n. 338/97. (24A01237) . . . *Pag.* 23

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

PROVVEDIMENTO 5 febbraio 2024.

Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada. (24A01236) . . . . *Pag.* 26

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 11 gennaio 2024.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di teriflunomide, «Teriflunomide Mylan». (Determina n. 3/2024). (24A01106) . . . . *Pag.* 27

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano, «Mitameta» e «Miturox» (24A01183) . . . . *Pag.* 30

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Everolimus Medac» (24A01184). . . . . *Pag.* 31

Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali

Aggiornamento della pericolosità idraulica nel Comune di Cavazzo Carnico (24A01240). . . . . . . *Pag.* 31

Ministero dell'economia e delle finanze

Proroga dell'incarico di Garante del contribuente per la Regione Valle d'Aosta (24A01238). . . . . . . *Pag.* 32

Ministero dell'interno

Mutamento della denominazione assunta dalla Fondazione Comunità Solidale, già Fondazione Charitas Tridentina, in Trento. (24A01241). . . . . . *Pag.* 32

Mutamento della denominazione assunta dal Protomonastero delle Clarisse di Assisi, in Assisi (24A01242) . . . . *Pag.* 32

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa religiosa denominata «Casa S. Maria Francesca», in Napoli (24A01243). . . . . *Pag.* 32

Soppressione della Parrocchia di S. Giovanni Battista a Senni, in Scarperia e San Piero (24A01244) *Pag.* 32

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Liquidazione coatta amministrativa della «Rete Bike FVG - Società cooperativa», in Tolmezzo e nomina del commissario liquidatore. (24A01239) *Pag.* 32

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

DECRETO 7 dicembre 2023, n. **234**.

Regolamento sulle modalità di attuazione e funzionamento dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione.

IL MINISTRO
DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

E CON

L'AUTORITÀ DELEGATA
ALL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
E ALLA TRANSIZIONE DIGITALE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» (CAD) e, in particolare, l'articolo 50-*ter*, che istituisce la Piattaforma digitale nazionale dati, l'articolo 62, che istituisce l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e l'articolo 62-*quater*, che istituisce l'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST);

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il regolamento (UE) n. 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza dell'Unione Europea;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato alla Commissione Europea, in data 30 aprile 2021, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 2021/241, e approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese» e, in particolare, l'articolo 3 che istituisce l'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU);

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario» e, in particolare, l'articolo 7, comma 28;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *c)* della legge 28 marzo 2003, n. 53» e, in particolare, l'articolo 3, che prevede il Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 maggio 2016, recante «Censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2016, e in particolare, l'articolo 11;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 settembre 2017, n. 692, che disciplina l'Anagrafe nazionale degli studenti;

Vista la comunicazione della Commissione Europea C (2021) 1054 finale del 18 febbraio 2021, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza 2021/C 58/01»;

Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali n. 96 del 24 marzo 2022, adottato in seguito alla richiesta di parere avanzata dal Ministero dell'istruzione con nota n. 50723 del 19 novembre 2021;

Visti i chiarimenti del Garante, di cui alla nota prot. 73040 del 5 settembre 2022, recante osservazioni in ordine allo schema di decreto trasmesso in data 16 giugno 2022 dal Ministero dell'istruzione;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 2 marzo 2023;

Acquisito il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione;

Acquisito il concerto dell'Autorità delegata all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 26 settembre 2023;

Vista la nota del 2 novembre 2023 prot. GABMI n. 128338, con la quale viene data la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1998;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente regolamento, si intende per:

«Ministero»: Ministero dell'istruzione e del merito;

«ANIST»: l'Anagrafe nazionale dell'istruzione di cui all'articolo 62-*quater* del CAD;

«ANPR»: l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del CAD;

«ANS»: l'Anagrafe nazionale degli studenti istituita ai sensi dell'articolo 3, decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, per il primo e secondo ciclo di istruzione, la cui normativa di carattere secondario è stata riordinata e contenuta nel decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 25 settembre 2017, n. 692;

«Anagrafe dell'edilizia scolastica»: l'Anagrafe di cui all'articolo 7 della legge 11 gennaio 1996, n. 23;

«ANNCSU»: l'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane istituito dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

«CAD»: il Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

«ID ANPR»: il codice identificativo univoco associato ad ogni iscritto in ANPR al fine di garantire la circolarità dei dati anagrafici e l'interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici;

«PDND»: la Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-*ter* del CAD;

«Portale ANIST»: sito web dedicato all'ANIST che rende fruibili servizi erogati da ANIST;

«SDG (Single digital gateway)»: lo sportello digitale unico di cui al regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012.

Art. 2.

Oggetto

1. In prima applicazione dell'articolo 62-*quater*, comma 6, del CAD, il presente decreto, anche mediante gli Allegati che ne costituiscono parte integrante, detta disposizioni concernenti:

a) le funzioni dell'ANIST;

b) i dati resi disponibili da ANIST;

c) i servizi per i cittadini;

d) i servizi per le pubbliche amministrazioni;

e) le modalità di consultazione e di allineamento con le banche dati di interesse nazionale;

f) la titolarità del trattamento dei dati;

g) le garanzie e misure di sicurezza.

Art. 3.

Funzioni dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione

1. In fase di prima applicazione, le funzioni dell'ANIST sono limitate al trattamento dei dati relativi ai percorsi scolastici degli studenti e ai loro esiti, nonché ai relativi servizi previsti dagli articoli 6 e 7.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono alimentate dall'ANS e dalle anagrafi e banche dati delle istituzioni scolastiche e degli edifici scolastici istituite presso il Ministero dell'istruzione e del merito.

3. L'ANIST è organizzata secondo modalità funzionali e operative che garantiscono l'univocità dei dati stessi nell'ambito delle anagrafi e banche dati del Ministero.

Art. 4.

Dati di cui dispone l'ANIST

1. L'ANIST ha a disposizione:

a) i dati relativi ai percorsi di studi degli studenti e agli esiti annuali dei medesimi percorsi;

b) i dati relativi all'istituzione scolastica di appartenenza degli studenti, inclusi i dati degli edifici scolastici;

c) i dati relativi ai titoli conseguiti;

d) i dati anagrafici relativi al nome, al cognome, al codice fiscale dello studente e, ove attribuito ai sensi di legge, all'ID ANPR.

2. I dati di cui al comma 1 sono individuati nell'Allegato 1, recante «Descrizione dei dati resi disponibili da ANIST» e nell'Allegato 3, recante «Consultazione ANIST-ANPR».

3. I dati di cui al comma 1 sono acquisiti dall'ANIST secondo le modalità di cui all'articolo 5 e conservati solo per il tempo strettamente necessario all'erogazione dei servizi di consultazione di cui al presente decreto.

Art. 5.

Modalità di alimentazione dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione

1. L'ANIST è alimentata, per il tramite dell'ANS, dalle istituzioni scolastiche e, per il tramite dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, dagli enti locali, che assicurano la correttezza, l'esattezza e l'aggiornamento dei dati. L'ANIST accede in consultazione all'ANPR.

2. Al fine di consentire ad ANIST di accedere ai dati di cui all'articolo 4, comma 1, l'ANS, l'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica e l'ANPR rendono disponibili all'ANIST appositi servizi, realizzati in conformità alle linee guida emanate ai sensi dell'articolo 71 del CAD in materia di interoperabilità.

3. Per la costituzione dell'ANIST, il Ministero può definire con le istituzioni scolastiche specifiche modalità per la comunicazione dei dati, avvalendosi anche di quelle previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 settembre 2017, n. 692, con riferimento all'ANS, in conformità all'articolo 3, comma 2, del presente decreto e alle linee guida emanate ai sensi dell'articolo 71 del CAD in materia di interoperabilità, ovvero mediante appositi servizi resi fruibili per il tramite della PDND.

Art. 6.

Servizi per i cittadini

1. L'ANIST, attraverso il proprio Portale e previa autenticazione con le modalità di cui al comma 2-*quater* dell'articolo 64 del CAD, oppure tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-*bis* del CAD, consente ai cittadini la consultazione e la certificazione dei dati presenti, di cui all'articolo 4, e la presentazione dell'istanza per la rettifica degli stessi.

2. Ferme restando le competenze delle istituzioni scolastiche ai sensi della normativa vigente, il Ministero, su richiesta dei cittadini, rilascia certificazioni relative a dati ed informazioni ad essi riferiti, contenuti nell'ANIST mediante l'emissione, tramite collegamento telematico, di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato, ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE.

Art. 7.

Servizi per le pubbliche amministrazioni

1. Mediante appositi servizi resi fruibili per il tramite della Piattaforma digitale nazionale, l'ANIST assicura la disponibilità dei dati:

a) ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle istituzioni scolastiche, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza, anche al fine di semplificare e automatizzare le procedure di iscrizione alle istituzioni scolastiche e ai relativi servizi complementari ai sensi dell'articolo 62-*quater*, comma 5, del CAD, nonché per consentire controlli puntuali circa la veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dai cittadini;

b) alle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali, nonché al fine di consentire controlli puntuali circa la veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dai cittadini;

c) alle regioni, per lo svolgimento delle relative finalità istituzionali.

2. I servizi individuati in fase di prima applicazione nell'Allegato 2 «Servizi resi disponibili da ANIST», nonché quelli ulteriori che potranno essere resi disponibili, consentono l'utilizzazione dell'ANIST tramite l'interoperabilità con le Anagrafi regionali degli studenti, nonché con le altre banche dati istituite a livello regionale, provinciale e locale, di cui all'articolo 62-*quater*, comma 6, lettera *b)*, del CAD.

3. In attuazione dell'articolo 62-*quater*, comma 3, del CAD, l'ANIST mette a disposizione del Ministero dell'interno le informazioni relative ai titoli di studio, mediante appositi servizi resi disponibili per il tramite della PDND, ai fini della loro fruizione da parte dell'ANPR.

Art. 8.

Accesso e consultazione dell'ANIST alle banche dati di interesse nazionale

1. Per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, al fine di disporre, ove necessario, dei dati anagrafici degli studenti di cui all'Allegato 3, recante «Consultazione ANIST-ANPR» registrati nell'ANPR, l'ANIST consulta l'ANPR ai sensi dell'articolo 62, comma 5, del CAD, mediante appositi servizi resi fruibili per il tramite della Piattaforma digitale nazionale.

2. L'ANIST assicura alle anagrafi e banche dati delle istituzioni scolastiche e degli edifici scolastici istituite presso il Ministero il costante allineamento dei dati di cui all'Allegato 4, recante «Allineamento ANIST- ANNCSU», con l'ANNCSU per quanto attiene la codifica e il

georiferimento degli indirizzi e dei numeri civici in queste contenuti ai sensi dell'articolo 60, comma 2-*bis*, del CAD per il tramite dei servizi resi fruibili dalla Piattaforma digitale nazionale.

Art. 9.

Titolarità del trattamento dei dati

1. Il Ministero è titolare del trattamento dei dati resi disponibili dall'ANIST nell'erogazione dei servizi.

2. Le istituzioni scolastiche mantengono la titolarità del trattamento dei dati di propria competenza e ne assicurano la correttezza, l'esattezza e l'aggiornamento ai sensi del presente decreto.

3. Le regioni, i comuni, le città metropolitane, le province, le istituzioni scolastiche e le pubbliche amministrazioni sono titolari del trattamento dei dati, resi disponibili da ANIST, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, per le funzioni di propria competenza.

4. La società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è designata responsabile del trattamento dei dati dal Ministero, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Art. 10.

Garanzie e misure di sicurezza

1. Il Ministero individua garanzie e misure di sicurezza, appropriate e specifiche, finalizzate a tutelare i diritti fondamentali e gli interessi delle persone fisiche i cui dati sono coinvolti nelle attività di trattamento previste nel presente decreto. Le misure di sicurezza di cui Allegato 5 «Garanzie e misure di sicurezza» garantiscono, in ogni caso:

a) l'integrità e la riservatezza dei dati;

b) la sicurezza del sistema e dell'accesso a esso;

c) il tracciamento delle operazioni effettuate.

Art. 11.

Disposizioni finali e finanziarie

1. Al fine di garantire l'efficace attuazione degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, l'operatività dell'ANIST è avviata entro sette mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione e del merito, di natura non regolamentare, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, si provvede alla definizione delle specifiche tecniche dei servizi resi dall'ANIST ritenute necessarie per l'avvio dell'operatività. All'aggiornamento e agli sviluppi delle predette specifiche tecniche, nonché all'ampliamento dei servizi erogati dall'ANIST, si provvede con decreto del Ministero.

3. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con l'Autorità delegata all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, viene disciplinata l'estensione dell'ambito applicativo dell'ANIST all'anagrafe dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), al fine di individuare nuovi servizi a completamento dell'attuazione della delega, secondo il cronoprogramma di cui all'Allegato 6. Con il progressivo ampliamento dell'ambito applicativo e dei servizi erogati dall'ANIST, dalle anagrafi e banche dati esistenti, sono espunte le informazioni e i servizi resi disponibili dall'ANIST sulla PNDN.

4. Con cadenza biennale, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero effettua un monitoraggio sull'attuazione dell'ANIST, sulla base di criteri di analisi quantitativi e qualitativi, pubblicandone gli esiti sul proprio sito internet istituzionale.

5. Dall'adozione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 dicembre 2023

Il Ministro
dell'istruzione e del merito
VALDITARA

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 242

Articolo 4, comma 2.

ALLEGATO 1
"Descrizione dei dati resi disponibili da ANIST»

I dati resi disponibili dall'ANIST, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d) del presente decreto, sono i seguenti:
Dati relativi agli esiti dei percorsi scolastici presso qualsiasi istituzione scolastica (articolo 4, lettere a), b), c))

- ➢ un flag binario che identifica se il soggetto è attualmente frequentante una istituzione scolastica, oppure non frequentante;
- ➢ se attualmente frequentante una istituzione scolastica, sono registrati: il codice meccanografico dell'istituto principale, la denominazione dell'istituto principale, il codice meccanografico del plesso, la denominazione del plesso, l'anno di corso, l'esito sulla verifica della frequenza e il percorso di studi (ove applicabile);
- ➢ per ogni titolo di studio conseguito (rilasciato da istituzione scolastica di ogni ordine e grado), viene riportata la tipologia di qualifica/diploma conseguito (denominazione e codice del titolo conseguito), il voto finale (ove applicabile) e l'indicazione della lode, l'anno scolastico e l'istituto di conseguimento.

Dati anagrafici relativi agli studenti (articolo 4, lettere d))

- ➢ per ogni studente, ovvero ex-studente, registrato in ANPR sono contenuti i seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale e ID ANPR (ove attribuito ai sensi di Legge);
- ➢ per ogni studente, ovvero ex-studente, non registrato in ANPR sono contenuti i seguenti dati: nome, cognome, luogo e data di nascita;

I dati di cui alle lettere a), b) c) dell'articolo 4 sopra descritti, sono rappresentati nella tabella seguente:

Dati relativi agli esiti dei percorsi scolastici degli studenti, con particolare riferimento agli esami finali di ogni ciclo e agli esiti di qualifica per ogni titolo di studio conseguito			
Nome campo	**Descrizione**	**Caratteristiche**	**Fonte**
Denominazione Titolo	Denominazione del titolo conseguito	Elemento obbligatorio	ANS
Anno Conseguimento	Anno scolastico di conseguimento del diploma/qualifica	Elemento obbligatorio	ANS
Codice Indirizzo Maturità Sidi	Codice indirizzo di maturità	Elemento obbligatorio (solo per il II grado)	ANS
Descrizione indirizzo di maturità	**Descrizione indirizzo di maturità**	Elemento obbligatorio (solo per il II grado)	ANS

Voto Finale	Voto del titolo conseguito (numerico)	Elemento obbligatorio	ANS
Lode	Lode si/no	Elemento facoltativo	ANS
Qualifica Titolo	Tipo di qualifica conseguita (se applicabile)	Elemento obbligatorio (se applicabile)	ANS
Istituto Titolo	Denominazione dell'istituto principale di conseguimento del titolo	Elemento obbligatorio	ANS
Codice istituto principale	Codice meccanografico dell'istituto principale di conseguimento del titolo	Elemento obbligatorio	ANS
Codice scuola	Codice meccanografico del plesso di frequenza	Elemento obbligatorio	ANS
Denominazione scuola	**Denominazione plesso di frequenza**	Elemento obbligatorio	ANS
Anno di corso	Anno di corso relativo alla frequenza	Elemento obbligatorio	ANS
Esito Verifica Frequenza	Esito sulla verifica della Frequenza valorizzato con: 1 = Frequentante; 2=Non Frequentante; 3 = Frequentante ma con anno di corso differente; 4 = Non più frequentante	Elemento obbligatorio	ANS
Percorso	Percorso di studio riferito al II Grado	Elemento obbligatorio	ANS

Dati relativi agli edifici scolastici (articolo 4, lettera b)

Per ogni edificio scolastico, sono contenuti i seguenti dati:

Dati relativi agli edifici scolastici			
Nome campo	**Descrizione**	**Caratteristiche**	**Fonte**
codice agenzia delle entrate	Codice amministrativo assegnato ai Comuni italiani dall'Agenzia delle Entrate e utilizzato nella composizione dei codici fiscali	Elemento obbligatorio	SNAES
Codice ISTAT	Codice amministrativo assegnato ai Comuni italiani dall'Istat, ottenuto dalla concatenazione del Codice Provincia con il progressivo del Comune	Elemento obbligatorio	SNAES
denominazione urbanistica generica (dug) [0..1]	Denominazione Urbanistica Generica o specie, identificativa della tipologia di area di circolazione	Elemento obbligatorio	SNAES
denominazione ufficiale [0..1]	Denominazione Ufficiale attribuita all'area di circolazione, dal Comune, ai sensi delle norme vigenti	Elemento obbligatorio	SNAES
civico	Valore del numero civico assegnato all'accesso esterno secondo la successione naturale dei numeri.	Elemento obbligatorio	SNAES
esponente [0..1]	Parte letterale del numero civico, ove presente	Elemento obbligatorio (se applicabile)	SNAES

specificità [0..1]	valore utilizzato in presenza di uno specifico metodo di classificazione della numerazione civica, validata dall'Istat (es. ROSSO e NERO)	Elemento obbligatorio (se applicabile)	SNAES
Istituto Titolo	valore del numero civico assegnato all'accesso esterno espresso in metri, utilizzato in caso di adozione del sistema metrico anziché della successione naturale dei numeri.	Elemento obbligatorio (se applicabile)	SNAES

Articolo 6

Articolo 7, comma 2.

ALLEGATO 2

«Servizi resi disponibili da ANIST»

Il presente documento descrive i servizi che ANIST assicura ai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto.

Servizi di consultazione per i cittadini

1. **Accesso ai servizi**

L'accesso ai servizi da parte del cittadino registrato in ANIST è possibile dall'area riservata del Portale ANIST, previa identificazione mediante le modalità di cui al comma 2-*quater* dell'articolo 64 del CAD, ovvero tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-*bis* del medesimo CAD.

2. **Profilo utente**

Dopo aver completato l'accesso all'area riservata del Portale ANIST, il cittadino registrato in ANIST può decidere se completare un proprio profilo utente, fornendo un proprio indirizzo email di contatto e/o numero telefonico.

3. **Servizio per la consultazione e richiesta di rettifica dei propri dati**

Dopo aver completato l'accesso all'area riservata del Portale ANIST, il cittadino registrato in ANIST può consultare esclusivamente i dati personali contenuti in ANIST ad esso riferiti.
È assicurata la possibilità di presentare richiesta di rettifica dei dati contenuti in ANIST, presentando apposita istanza tramite il Portale ANIST.

4. **Servizio per la richiesta di certificati**

Dopo aver completato l'accesso all'area riservata del Portale ANIST, il cittadino registrato in ANIST può richiedere e ottenere in via telematica il rilascio di un certificato concernente esclusivamente i dati personali contenuti in ANIST ad esso riferiti. I certificati disponibili sono i seguenti:

- certificato relativo alla verifica della frequenza del percorso di studio degli studenti (dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) del presente decreto);
- certificato relativo ai titoli conseguiti presso qualsiasi istituzione scolastica (dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) del presente decreto).

La lista e i modelli dei certificati disponibili sono pubblicati sul portale ANIST, dove sono resi disponibili anche eventuali aggiornamenti e le lingue straniere in cui possono essere rilasciati.
Prima della formazione del certificato, viene visualizzata un'anteprima del certificato per consentire al richiedente di verificare la correttezza dei dati. Nell'Anteprima non è apposto alcun contrassegno e, in diagonale, è apposta la dicitura «ANTEPRIMA».
A seguito della conferma di emissione da parte del richiedente, viene prodotto il certificato in formato .pdf, con le seguenti caratteristiche:

- riporta il logo del Ministero dell'Istruzione e del merito e la dicitura: «Anagrafe nazionale dell'istruzione»;
- è sottoscritto con il sigillo elettronico qualificato del Ministero dell'Istruzione e del merito, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014;
- è apposto il contrassegno ai sensi dell'articolo 23, comma 2-*bis*, del CAD.

In caso di mancata emissione del certificato, verrà restituito un apposito codice di errore.
Il certificato prodotto sarà disponibile immediatamente per il download da parte del cittadino e comunque conservato nella sua Area riservata per il periodo di validità del certificato stesso, per successive consultazioni e/o download.

A scelta del cittadino, il certificato prodotto potrà altresì: a) essere inviato all'indirizzo e-mail disponibile nel profilo utente del cittadino (ove disponibile); b) essere inviato al domicilio digitale del cittadino (ove disponibile); c) reso disponibile tramite il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-*bis* del CAD (ove disponibile).

Servizi di consultazione per le regioni, i comuni, le città metropolitane, le province, le istituzioni scolastiche e altre pubbliche amministrazioni

Per consentire alle pubbliche amministrazioni e alle istituzioni scolastiche di fruire dei dati e/o di un insieme di dati in essa contenuti per le finalità di cui all'articolo 7 del presente decreto, ANIST rende disponibili appositi servizi (*web service*) fruibili per il tramite della PDND, usufruendo dei relativi meccanismi di autenticazione, accesso e sicurezza.

Al fine di garantire l'accesso ai soli dati strettamente necessari per il conseguimento delle specifiche finalità motivo di ogni singolo trattamento, in conformità alla normativa vigente, sono resi disponibili i seguenti servizi per la verifica e/o la consultazione puntuale dei dati associati a ciascun soggetto registrato in ANIST:

1) *Servizi per la verifica / consultazione dei dati relativi alle frequenze in corso di validità presso qualsiasi istituzione scolastica:*
    a) Servizio per verificare la frequenza di uno specifico soggetto presso un'istituzione scolastica: il servizio restituisce un valore booleano (vero/falso);
    b) Servizio per verificare la frequenza di uno specifico soggetto presso una specifica istituzione scolastica: il servizio restituisce un valore booleano (vero/falso);
    c) Servizio per consultare le informazioni disponibili relative alla frequenza di uno specifico soggetto presso una specifica istituzione scolastica: il servizio restituisce un valore booleano (vero/falso) se il soggetto è o meno frequentante e, in caso positivo, restituisce il codice meccanografico e la denominazione del plesso presso cui risulta frequentante, il codice meccanografico e la denominazione dell'istituto, l'anno di corso, l'esito sulla verifica della frequenza e il percorso di studi (ove applicabile);
    d) Servizio per consultare le informazioni disponibili relative alla frequenza di uno specifico soggetto presso le istituzioni scolastiche: il servizio restituisce un valore booleano (vero/falso) se il soggetto è o meno frequentante un'istituzione e, in caso positivo, restituisce, per ogni frequenza in essere, il codice meccanografico e la denominazione del plesso presso cui risulta frequentante, il codice meccanografico e la denominazione dell'istituto, l'anno di corso, l'esito sulla verifica della frequenza e il percorso di studi (ove applicabile).

2) *Servizi per la verifica / consultazione dei dati relativi ai titoli di studio conseguiti presso qualsiasi istituzione scolastica di ogni ordine e grado:*
    a) Servizio per verificare se uno specifico soggetto risulta titolare di almeno un titolo di studio di una data tipologia (es. diploma di istruzione liceale, di istruzione tecnica, di istruzione professionale, …) rilasciato da una istituzione scolastica: il servizio restituisce un valore booleano (vero/falso);
    b) Servizio per verificare se uno specifico soggetto risulta titolare di almeno un titolo di studio di una data tipologia (es. diploma di istruzione liceale, di istruzione tecnica, di istruzione professionale, …) rilasciato da una specifica istituzione scolastica: il servizio restituisce un valore booleano (vero/falso);
    c) Servizio per consultare le informazioni disponibili circa i titoli di studio rilasciati da una specifica istituzione scolastica a un soggetto specifico: restituisce un valore booleano (vero/falso) se il soggetto risulta aver conseguito almeno un titolo di studio dall'istituzione indicata e, in caso positivo, restituisce, per ogni titolo di studio

conseguito, la tipologia di qualifica/diploma conseguito (denominazione e codice del titolo conseguito), il voto finale (ove applicabile) e l'indicazione della lode, e l'istituto di conseguimento;

d) Servizio per consultare le informazioni disponibili circa i titoli di studio rilasciati da una istituzione scolastica a un soggetto specifico: restituisce un valore booleano (vero/falso) se il soggetto risulta aver conseguito almeno un titolo di studio e, in caso positivo, restituisce, per ogni titolo di studio conseguito, l'istituto scolastico che lo ha rilasciato, la tipologia di qualifica/diploma conseguito (denominazione e codice del titolo conseguito), il voto finale (ove applicabile) e l'indicazione della lode, e l'istituto di conseguimento.

La lista dei servizi resi disponibili e le relative specifiche tecniche è pubblicata sul Portale ANIST, ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto.

Articolo 8, comma 1

ALLEGATO 3

«Consultazione ANIST- ANPR»

Dati identificativi degli studenti,che sono allineati con ANPR
Descrizione campo
Codice Fiscale/ ID ANPR ove attribuito per legge
Cognome
Nome
Data di Nascita
Comune o Stato estero di nascita
Sesso
Cittadinanza
Comune e indirizzo di residenza

Articolo 8, comma 2.

ALLEGATO 4

«Allineamento ANIST- ANNCSU»

Di seguito si illustra il dettaglio delle variabili oggetto di allineamento tra ANIST e ANNCSU.

Con particolare riferimento ai dati relativi alla codifica ed al georiferimento degli indirizzi e dei numeri civici contenuti nelle banche dati degli edifici scolastici, le variabili in costante allineamento con ANNCSU sono le seguenti:

Dati relativi agli edifici scolastici, presenti nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, oggetto di allineamento tra ANIST e ANNCSU – Classe «Stradario ANNCSU» (ST - 030201)	
Denominazione	**Descrizione**
codice agenzia delle entrate	Codice amministrativo assegnato ai Comuni italiani dall'Agenzia delle Entrate e utilizzato nella composizione dei codici fiscali
codice ISTAT	Codice amministrativo assegnato ai Comuni italiani dall'Istat, ottenuto dalla concatenazione del Codice Provincia con il progressivo del Comune
denominazione urbanistica generica (dug) [0..1]	Denominazione Urbanistica Generica o specie, identificativa della tipologia di area di circolazione
denominazione ufficiale [0..1]	Denominazione Ufficiale attribuita all'area di circolazione, dal Comune, ai sensi delle norme vigenti

(1) Si fa riferimento al documento «*Modellazione dati della Specifica ANNCSU*» emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale in data 12 novembre 2021, citato nel testo e i relativi aggiornamenti sono pubblicati sul Portale ANIST

Dati relativi agli edifici scolastici, presenti nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, oggetto di allineamento tra ANIST e ANNCSU - Classe «Indirizzario ANNCSU» (IN_NC - 030202)	
Denominazione	**Descrizione**
civico	Valore del numero civico assegnato all'accesso esterno secondo la successione naturale dei numeri. Corrisponde all'attributo «numero - CIVICO_NUM» della Classe 030102 «Numero civico - CIVICO» del DBGT.
esponente [0..1]	Parte letterale del numero civico, ove presente
specificità [0..1]	Valore utilizzato in presenza di uno specifico metodo di classificazione della numerazione civica, validata dall'Istat (es. ROSSO e NERO)
metrico [0..1]	Valore del numero civico assegnato all'accesso esterno espresso in metri, utilizzato in caso di adozione del sistema metrico anziché della successione naturale dei numeri

Articolo 10

ALLEGATO 5
«Garanzie e misure di sicurezza»

1. Introduzione

Il presente allegato descrive le principali garanzie e misure di sicurezza dell'ANIST, in conformità all'articolo 62-*quater*, comma 6, del CAD.
Per le predette finalità, l'ANIST è dotata di:
- un sistema di Identity & Access Management per l'identificazione dell'utente e della postazione, la gestione dei profili autorizzativi, la verifica dei diritti di accesso, il tracciamento delle operazioni;
- un sistema di tracciamento e di conservazione dei dati di accesso alle componenti applicative e di sistema;
- sistemi di sicurezza per la protezione delle informazioni e dei servizi erogati dalla base dati;
- un sistema di *log analysis* per l'analisi periodica dei file di log, in grado di individuare, sulla base di regole predefinite e formalizzate, eventi potenzialmente anomali e di segnalarli al Ministero dell'Istruzione e del merito tramite funzionalità di alert;
- una Certification Authority;
- sistemi e servizi di backup per il salvataggio dei dati e delle applicazioni; - sistemi e servizi di Disaster Recovery.

Il piano di continuità operativa espliciterà le procedure relative ai sistemi ed ai servizi di backup e di Disaster Recovery.

2. Integrità e riservatezza dei dati

L'integrità (la protezione dei dati e delle informazioni nei confronti delle modifiche del contenuto, che siano accidentali oppure effettuate volontariamente da una terza parte) e la riservatezza dei dati presenti nelle banche dati sono garantite da opportune regole di profilazione e secondo il principio dei minimi privilegi necessari. Tutti gli accessi, inoltre, sono tracciati e registrati in file di log.
La riservatezza dei dati è, inoltre, garantita attraverso l'adozione di misure di pseudonimizzazione tramite il disaccoppiamento dei dati e il mascheramento delle chiavi di correlazione. I dati ulteriori, necessari ai soli servizi di monitoraggio, sono memorizzati in forma pseudonimizzata in una sezione segregata e distinta della base dati ANIST.
Nel caso di servizi fruiti tramite il Portale ANIST, il non ripudio (condizione secondo la quale non si può negare la paternità e la validità del dato) è garantito sia dalla non modificabilità dei log di tracciamento, sia dall'identificazione certa dell'utente da parte del sistema informatico, mediante un meccanismo di autenticazione forte (metodo di autenticazione basato sull'utilizzo di più di un fattore di autenticazione) per l'accesso ai servizi. L'integrità e il non ripudio dei documenti scaricabili dal Portale ANIST sono garantiti attraverso l'apposizione di un sigillo elettronico ad ogni documento.
Per la fruizione dei servizi resi fruibili dalla PDND l'integrità e il non ripudio sono garantiti dalle policy proprie della PDND.

3. Tracciamento delle operazioni effettuate

È previsto un sistema di log analysis per l'analisi periodica delle informazioni registrate degli accessi applicativi, tale da individuare, sulla base di regole predefinite e formalizzate e attraverso l'utilizzo di indicatori di anomalie (alert), eventi potenzialmente anomali che possano configurare trattamenti illeciti.
I file di log registrano le informazioni riguardanti le operazioni per la verifica della correttezza e legittimità del trattamento dei dati, presentando le caratteristiche di integrità e inalterabilità, ed essendo protetti attraverso idonee misure contro ogni uso improprio.

Sono registrati anche i file di log relativi agli accessi e alle operazioni effettuate sulle basi dati, nonché i log di servizio.
Sulla base di quanto monitorato dal sistema di log analysis, devono essere generati periodicamente dei report sintetici sullo stato di sicurezza del sistema (es. accessi ai dati, rilevamento delle anomalie, etc.).
Il periodo di retention dei dati e dei log sarà definito in apposita policy del Ministero dell'Istruzione e del merito e reso noto ai cittadini nelle informative che saranno rilasciate, rispettando il principio di non eccedenza e, più in generale, la normativa in materia di data protection.

4. Infrastruttura fisica

L'infrastruttura di ANIST è installata nei locali individuati dal Ministero dell'istruzione e del merito aventi specifici requisiti di sicurezza che garantiscano la continuità di servizio tramite soluzioni di alta affidabilità (HA) e un rigido controllo dell'accesso anche fisico in ambienti ad accesso limitato e sottoposti a videosorveglianza continua.
Qualsiasi altra operazione manuale è consentita solo a personale autorizzato dal Ministero dell'istruzione e del merito.

5. Protezione da attacchi informatici

Al fine di protezione dei sistemi operativi da attacchi informatici, eliminando le vulnerabilità, si utilizzano:

a) in fase di configurazione, procedure di *hardening* finalizzate a limitare l'operatività alle sole funzionalità necessarie per il corretto funzionamento dei servizi;
b) in fase di messa in esercizio, oltre che ad intervalli prefissati o in presenza di eventi significativi, processi di *vulnerability assessment and mitigation* nei *software* utilizzati e nelle applicazioni dei sistemi operativi;
c) piattaforma di sistemi *firewall* e sonde anti-intrusione;
d) ogni altra soluzione tecnologica aggiuntiva che sia utile all'innalzamento del livello di sicurezza e protezione del sistema.

Per proteggere i sistemi dagli attacchi informatici è adottata una procedura di gestione degli incidenti informatici e sono, inoltre, rispettate le seguenti tecnologie e/o procedure:

a) aggiornamenti periodici dei sistemi operativi e dei software di sistema e *hardening* delle macchine;
b) adozione di una infrastruttura di sistemi *firewall* e sistemi IPS (*Intrusion Prevention System*), che consentono la rilevazione dell'esecuzione di codice non previsto nonché di azioni in tempo reale quali il blocco del traffico proveniente da un indirizzo IP attaccante;
c) esecuzione di WAPT (*Web Application Penetration Test*), per la verifica della presenza di eventuali vulnerabilità sul codice sorgente;
d) adozione di meccanismi, tipo *captcha*, sul Portale ANIST e di sistemi *di rate-limit* (limitanti il numero di transazioni nell'unità di tempo), al fine di mitigare il rischio di accesso automatizzato alle applicazioni, che genererebbe un traffico finalizzato alla saturazione dei sistemi e quindi al successivo blocco del servizio;
e) presenza di sistemi di *backup e disaster recovery*. Il *backup* dovrà riguardare i seguenti elementi: dati, configurazioni dei sistemi, software applicativo, file di *log e di alert*.

6. Accesso

L'accesso all'ANIST avviene in condizioni di pieno isolamento operativo e di esclusività, in conformità ai principi di esattezza, disponibilità, accessibilità, integrità e riservatezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture di cui all'articolo 51 del CAD.
I sistemi di sicurezza garantiscono che l'infrastruttura di produzione sia logicamente distinta da altre infrastrutture, anche di competenza di soggetti terzi di cui il Ministero dell'istruzione e del merito si avvalga e che l'accesso alla stessa avvenga in modo sicuro, controllato, e costantemente tracciato, esclusivamente da parte di personale autorizzato dal Ministero dell'istruzione e del merito, e con il

tracciamento degli accessi e di qualsiasi attività eseguita. L'ANIST invia e riceve le comunicazioni in modalità sicura, su rete di comunicazione SPC ovvero, tramite Internet, mediante protocollo *Transport Layer Security* (TLS) per garantire la riservatezza dei dati su reti pubbliche secondo le pertinenti raccomandazioni AgID in materia (Determinazione n. 471 del 5 novembre 2020).

Articolo 11, comma 3.

ALLEGATO 6

«Cronoprogramma»

Attività	Scadenza
1.Analisi	II semestre 2024
2.Progettazione	II semestre 2025
3.Sviluppo	I semestre 2026
4.Attivazione	II semestre 2026

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e)

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.

Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

— Si riportano gli articoli 50-*ter*, 62 e 62-*quater* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» (CAD), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2005, n. 112:

«Art. 50-*ter* (*Piattaforma Digitale Nazionale Dati*). — 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto, per finalità istituzionali, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nonché la condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini dell'attuazione dell'articolo 50 e della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese, in conformità alla disciplina vigente.

2. La Piattaforma Digitale Nazionale Dati è gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è costituita da un'infrastruttura tecnologica che rende possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici per le finalità di cui al comma 1, mediante l'accreditamento, l'identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad operare sulla stessa, nonché la raccolta e conservazione delle informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate suo tramite. La condivisione di dati e informazioni avviene attraverso la messa a disposizione e l'utilizzo, da parte dei soggetti accreditati, di interfacce di programmazione delle applicazioni (API). Le interfacce, sviluppate dai soggetti abilitati con il supporto della Presidenza del Consiglio dei ministri e in conformità alle Linee guida AgID in materia interoperabilità, sono raccolte nel "catalogo API" reso disponibile dalla Piattaforma ai soggetti accreditati. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla piattaforma, a sviluppare le interfacce e a rendere disponibili le proprie basi dati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In fase di prima applicazione, la Piattaforma assicura prioritariamente l'interoperabilità con le basi di dati di interesse nazionale di cui all'articolo 60, comma 3-*bis* e con le banche dati dell'Agenzie delle entrate individuate dal Direttore della stessa Agenzia. L'AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida con cui definisce gli standard tecnologici e criteri di sicurezza, di accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità per la gestione della piattaforma nonché il processo di accreditamento e di fruizione del catalogo API con i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare il corretto trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

2-*bis*. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ultimati i test e le prove tecniche di corretto funzionamento della piattaforma, fissa il termine entro il quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla stessa, a sviluppare le interfacce di cui al comma 2 e a rendere disponibili le proprie basi dati.

3. Nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati non sono conservati, né comunque trattati, oltre quanto strettamente necessario per le finalità di cui al comma 1, i dati, che possono essere resi disponibili, attinenti a ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, difesa civile e soccorso pubblico, indagini preliminari, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria. Non possono comunque essere conferiti, conservati, né trattati i dati coperti da segreto o riservati nell'ambito delle materie indicate al periodo precedente.

4. Con decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stabilita la strategia nazionale dati. Con la strategia nazionale dati sono identificate le tipologie, i limiti, le finalità e le modalità di messa a disposizione, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei dati aggregati e anonimizzati di cui sono titolari i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in apposita infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati finalizzata al supporto di politiche pubbliche basate sui dati, separata dall'infrastruttura tecnologica dedicata all'interoperabilità dei sistemi informativi di cui al comma 2. Il decreto di cui al presente comma è comunicato alle Commissioni parlamentari competenti.

5. L'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili e accessibili le proprie basi dati ovvero i dati aggregati e anonimizzati costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.

6. L'accesso ai dati attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati non modifica la disciplina relativa alla titolarità del trattamento, ferme restando le specifiche responsabilità ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in capo al soggetto gestore della Piattaforma nonché le responsabilità dei soggetti accreditati che trattano i dati in qualità di titolari autonomi del trattamento.

7. Resta fermo che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono continuare a utilizzare anche i sistemi di interoperabilità già previsti dalla legislazione vigente.

8. Le attività previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

«Art. 62 (*Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR*). — 1. È istituita presso il Ministero dell'interno l'ANPR, quale base di dati di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 60, che subentra all'Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai sensi del quinto comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero" Tale base di dati è sottoposta ad un audit di sicurezza con cadenza annuale in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 51. I risultati dell'audit sono inseriti nella relazione annuale del Garante per la protezione dei dati personali.

2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui all'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra altresì alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni. Con il decreto di cui al comma 6 è definito un piano per il graduale subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da completare entro il 31 dicembre 2014. Fino alla completa attuazione di detto piano, l'ANPR acquisisce automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle anagrafi tenute dai comuni per i quali non è ancora avvenuto il subentro. L'ANPR è organizzata secondo modalità funzionali e operative che garantiscono la univocità dei dati stessi.

2-*bis*. L'ANPR contiene altresì l'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni garantendo agli stessi, anche progressivamente, i servizi necessari all'utilizzo del medesimo e fornisce i dati ai fini della tenuta delle liste di cui all'articolo 1931 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le modalità definite con uno o più decreti di cui al comma 6-*bis*. Le modalità e i tempi di adesione da parte dei comuni all'archivio nazionale informatizzato, con conseguente dismissione della versione analogica dei registri di stato civile, sono definiti con uno o più decreti di cui al comma 6-*bis*.

2-*ter*. Con uno o più decreti di cui al comma 6-*bis* sono definite le modalità di integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

3. L'ANPR assicura ai comuni la disponibilità dei dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a disposizione dei comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza comunale. Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni, anche ampliando l'offerta dei servizi erogati on-line a cittadini e imprese, direttamente o tramite soggetti affidatari dei servizi, il Comune può utilizzare i dati anagrafici eventualmente detenuti localmente e costantemente allineati con ANPR al fine esclusivo di erogare o usufruire di servizi o funzionalità non fornite da ANPR. I Comuni accedono alle informazioni anagrafiche contenute nell'ANPR, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle misure di sicurezza definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 6, lettera *a)*, per l'espletamento, anche con modalità automatiche, delle verifiche necessarie all'erogazione dei

propri servizi e allo svolgimento delle proprie funzioni. L'ANPR consente ai comuni la certificazione dei dati anagrafici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalità telematica. La certificazione dei dati anagrafici in modalità telematica è assicurata dal Ministero dell'Interno tramite l'ANPR mediante l'emissione di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, esenti da imposta di bollo limitatamente agli anni 2021 e 2022. I comuni inoltre possono consentire, mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-*ter* ovvero anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto. L'ANPR assicura ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *a)* e *b)*, l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR. L'ANPR attribuisce a ciascun cittadino un codice identificativo univoco per garantire la circolarità dei dati anagrafici e l'interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *a)* e *b)*.

4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalità di integrazione nell'ANPR dei dati dei cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni nonché dei dati relativi al numero e alla data di emissione e di scadenza della carta di identità della popolazione residente.

5. Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata di dati dei cittadini, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *a)* e *b)*, si avvalgono esclusivamente dell'ANPR, che viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari e garantiscono un costante allineamento dei propri archivi informatizzati con le anagrafiche contenute nell'ANPR.

6. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato all'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché con la Conferenza Stato - città, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per gli aspetti d'interesse dei comuni, sentita l'ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche con riferimento:

a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie finalità istituzionali secondo le modalità di cui all'articolo;

b) ai criteri per l'interoperabilità dell'ANPR con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al capo VIII del presente Codice, in modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai cittadini, si intendano acquisite dalle pubbliche amministrazioni senza necessità di ulteriori adempimenti o duplicazioni da parte degli stessi;

c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili dall'ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e della dichiarazione di morte ai sensi degli articoli 72 e 74 dello stesso decreto nonché della denuncia di morte prevista dall'articolo 1 del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, compatibile con il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2010.

6-*bis*. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, adottati di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono assicurati l'aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni, agli organismi che erogano pubblici servizi e ai privati, nonché l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR.».

«Art. 62-*quater* (*Anagrafe nazionale dell'istruzione*). — 1. Per rafforzare gli interventi nel settore dell'istruzione, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e per le pubbliche amministrazioni, è istituita, nell'ambito di un apposito sistema informativo denominato hubscuola, realizzato dal Ministero dell'istruzione, l'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST).

2. L'ANIST, realizzata dal Ministero dell'istruzione, subentra, per tutte le finalità previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e alle banche di dati degli studenti, dei docenti, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), delle istituzioni scolastiche e degli edifici scolastici, anche istituite a livello regionale, provinciale e locale per le medesime finalità, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento.

3. L'ANIST assicura alle regioni, ai comuni e alle istituzioni scolastiche la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali e mette a disposizione del Ministero dell'interno le informazioni relative ai titoli di studio per il loro inserimento nell'ANPR.

4. Anche ai fini del comma 5 dell'articolo 62, l'ANIST è costantemente allineata con l'ANPR per quanto riguarda i dati degli studenti e delle loro famiglie, dei docenti e del personale ATA.

L'ANIST è costantemente alimentata con i dati relativi al rendimento scolastico degli studenti attraverso l'interoperabilità con i registri scolastici di cui all'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. L'ANIST, con riferimento alla codifica e al georiferimento dei numeri civici in essa contenuti, è costantemente aggiornata attraverso l'allineamento con le risultanze dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

5. I cittadini, per consultare i propri dati e ottenere il rilascio di certificazioni, possono accedere all'ANIST con le modalità di cui al comma 2-*quater* dell'articolo 64 ovvero tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-*bis*. L'ANIST rende disponibili i dati necessari per automatizzare le procedure di iscrizione on line alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'articolo 7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il 30 settembre 2021, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti:

a) i dati che devono essere contenuti nell'ANIST, con riferimento alle tre componenti degli studenti, dei docenti e personale ATA e delle istituzioni scolastiche ed edifici scolastici;

b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, le modalità di cooperazione dell'ANIST con banche di dati istituite a livello regionale, provinciale e locale per le medesime finalità, nonché le modalità di alimentazione da parte dei registri scolastici di cui all'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività.

L'allineamento dell'ANIST con le altre banche di dati di rilevanza nazionale, regionale, provinciale e locale avviene in conformità alle linee guida adottate dall'AgID in materia di interoperabilità.».

— Si riporta l'art. 3 decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante: «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 ottobre 2012, n. 245:

«Art. 3 (*Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane*). — 1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ISTAT, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i tempi di realizzazione del censimento della popolazione e delle abitazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, effettuato dall'ISTAT con cadenza annuale, nel rispetto delle raccomandazioni internazionali e dei regolamenti europei.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabiliti i contenuti dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU), realizzato ed aggiornato dall'ISTAT e dall'Agenzia del territorio, gli obblighi e le modalità di conferimento degli indirizzari e stradari comunali tenuti dai singoli comuni ai sensi del regolamento anagrafico della popolazione residente, le modalità di accesso all'ANNCSU da parte dei soggetti autorizzati, nonché i criteri per l'interoperabilità dell'ANNCSU con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per la realizzazione dell'AN-

NCSU l'ISTAT può stipulare apposite convenzioni con concessionari di servizi pubblici dotati di un archivio elettronico con dati toponomastici puntuali sino a livello di numero civico su tutto il territorio nazionale, standardizzati, georeferenziati a livello di singolo numero civico e mantenuti sistematicamente aggiornati.

Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

3. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività preparatorie all'introduzione del censimento permanente mediante indagini statistiche a cadenza annuale, nonché delle attività di cui al comma 2 si provvede nei limiti dei complessivi stanziamenti già autorizzati dall'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per fare fronte alle esigenze connesse alla realizzazione delle attività di cui al presente comma e al comma 2 il termine di cui al comma 4 dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2015.

4. Allo scopo di rafforzare la funzione statistica in coerenza con le raccomandazioni internazionali e i regolamenti comunitari e di aumentare l'efficienza e la qualità dei servizi informativi resi al sistema economico e sociale del Paese dal Sistema statistico nazionale (SISTAN), su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il Governo emana entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 per la revisione del decreto legislativo n. 322 del 1989 e il complessivo riordino del Sistema Statistico Nazionale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) rafforzare l'indipendenza professionale dell'ISTAT e degli enti e degli uffici di statistica del SISTAN;

b) migliorare gli assetti organizzativi dell'ISTAT anche con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, e rafforzarne i compiti di indirizzo e coordinamento tecnico-metodologico, di definizione di metodi e formati per la raccolta e lo scambio di dati amministrativi e statistici, nonché di regolamentazione del SISTAN;

c) favorire l'armonizzazione del funzionamento del SISTAN con i principi europei in materia di organizzazione e di produzione delle statistiche ufficiali, assicurando l'utilizzo da parte del Sistema delle più avanzate metodologie statistiche e delle più moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

d) semplificare e razionalizzare la procedura di adozione del Programma Statistico Nazionale e la disciplina in materia di obbligo a fornire i dati statistici;

e) migliorare i servizi resi al pubblico dal SISTAN e rafforzare i sistemi di vigilanza e controllo sulla qualità dei dati prodotti dal Sistema e da altri soggetti pubblici e privati;

f) adeguare alla normativa europea e alle raccomandazioni internazionali la disciplina in materia di tutela del segreto statistico, di protezione dei dati personali oggetto di trattamento per finalità statistiche, nonché di trattamento ed utilizzo dei dati amministrativi a fini statistici.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è sostituito dal seguente:

"Art. 12 (*Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica*). — 1. È istituita la Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica avente il compito di:

a) vigilare sull'imparzialità, sulla completezza e sulla qualità dell'informazione statistica, nonché sulla sua conformità con i regolamenti, le direttive e le raccomandazioni degli organismi internazionali e comunitari, prodotta dal Sistema statistico nazionale;

b) contribuire ad assicurare il rispetto della normativa in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, garantendo al Presidente dell'Istat e al Garante per la protezione dei dati personali la più ampia collaborazione, ove richiesta;

c) esprimere un parere sul Programma statistico nazionale predisposto ai sensi dell'articolo 13;

d) redigere un rapporto annuale, che si allega alla relazione di cui all'articolo 24.

2. La Commissione, nell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, può formulare osservazioni e rilievi al Presidente dell'ISTAT, il quale provvede a fornire i necessari chiarimenti entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il Comitato di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166; qualora i chiarimenti non siano ritenuti esaustivi, la Commissione ne riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. La Commissione è sentita ai fini della sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

4. La Commissione è composta da cinque membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e scelti tra professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini o tra direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica non facenti parte del Sistema statistico nazionale, ovvero tra alti dirigenti di enti e amministrazioni pubbliche, che godano di particolare prestigio e competenza nelle discipline e nei campi collegati alla produzione, diffusione e analisi delle informazioni statistiche e che non siano preposti a uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale.

Possono essere nominati anche cittadini di Paesi dell'Unione europea in possesso dei medesimi requisiti. I membri della Commissione restano in carica per cinque anni e non possono essere riconfermati.

Il Presidente è eletto dagli stessi membri.

5. La Commissione si riunisce almeno due volte all'anno e alle riunioni partecipa il Presidente dell'ISTAT. Il Presidente della Commissione partecipa alle riunioni del Comitato di cui al comma 2.

6. Alle funzioni di segreteria della Commissione provvede il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri che istituisce, a questo fine, un'apposita struttura di segreteria.

7. La partecipazione alla Commissione è gratuita e gli eventuali rimborsi spese del Presidente e dei componenti derivanti dalle riunioni di cui al comma 5 sono posti a carico del bilancio dell'ISTAT".».

— Si riporta il comma 28 dell'art. 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante: «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:

«28. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per gli anni scolastici successivi avvengono esclusivamente in modalità on line attraverso un apposito applicativo che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca mette a disposizione delle scuole e delle famiglie.».

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174.

— Si riporta l'art. 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante: «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 28 marzo 2003, n. 53», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 maggio 2005, n. 103:

«Art. 3 (*Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti*). — 1. Ai fini di cui agli articoli 1 e 2, e nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'anagrafe nazionale degli studenti presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca opera il trattamento dei dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti e dei dati relativi alla valutazione degli studenti, a partire dal primo anno della scuola primaria, avvalendosi delle dotazioni umane e strumentali del medesimo Ministero. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca acquisisce dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie i dati personali, sensibili e giudiziari degli studenti e altri dati utili alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica.

2. Le anagrafi regionali per l'obbligo formativo, già costituite ai sensi dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono trasformate in anagrafi regionali degli studenti, che contengono i dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti a partire dal primo anno della scuola primaria.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'integrazione delle anagrafi regionali degli studenti con le anagrafi comunali della popolazione, anche in relazione a quanto previsto dagli

articoli 4 e 5 del presente decreto, nonché il coordinamento con le funzioni svolte dalle Province attraverso i servizi per l'impiego in materia di orientamento, informazione e tutorato.

4. Con apposito accordo tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è assicurata l'integrazione delle anagrafi di cui ai commi 1, 2 e 3 nel Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti. Ai predetti fini si provvede a:

a) definire gli standard tecnici per lo scambio dei flussi informativi;

b) assicurare l'interoperabilità delle anagrafi;

c) definire l'insieme delle informazioni che permettano la tracciabilità dei percorsi scolastici e formativi dei singoli studenti.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 maggio 2016, recante: «Censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.167 del 19 luglio 2016.

Note all'art. 1:

— Per gli articoli 50-*ter*, 62 e 62-*quater* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 si veda nelle note alle premesse.

— Per l'art. 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta l'art. 7 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante: "Norme per l'edilizia scolastica", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 19 gennaio 1996, n. 15:

«Art. 7 (*Anagrafe dell'edilizia scolastica*). — 1. Il Ministero della pubblica istruzione realizza e cura l'aggiornamento, nell'ambito del proprio sistema informativo e con la collaborazione degli enti locali interessati, di un'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica diretta ad accertare la consistenza, la situazione e la funzionalità del patrimonio edilizio scolastico. Detta anagrafe è articolata per regioni e costituisce lo strumento conoscitivo fondamentale ai fini dei diversi livelli di programmazione degli interventi nel settore.

2. La metodologia e le modalità di rilevazione per la realizzazione dell'anagrafe nazionale di cui al comma 1 sono determinate dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sentito l'Osservatorio per l'edilizia scolastica.

3. Per la programmazione delle opere di edilizia scolastica, le regioni e gli enti locali interessati possono avvalersi dei dati dell'anagrafe nazionale di cui al comma 1, dei quali possono chiedere la disponibilità anche sotto forma di supporti magnetici.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, realizzano le rispettive articolazioni dell'anagrafe nazionale di cui al comma 1 in base agli indirizzi definiti dall'Osservatorio per l'edilizia scolastica.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per il 1995 e di lire 200 milioni annui a decorrere dal 1996.».

— Per l'art. 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per l'art. 62-*quater* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Si riporta l'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» (CAD), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2005, n. 112:

«Art. 71 (*Regole tecniche*). — 1. L'AgID, previa consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, nonché acquisito il parere della Conferenza unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del presente Codice. Le Linee guida divengono efficaci dopo la loro pubblicazione nell'apposita area del sito Internet istituzionale dell'AgID e di essa ne è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le Linee guida sono aggiornate o modificate con la procedura di cui al primo periodo.

1-*bis*.

1-*ter*. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformità ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea.

2.».

Note all'art. 6:

— Si riportano gli articoli 64 e 64-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: «Codice dell'amministrazione digitale» (CAD), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2005, n. 112:

«Art. 64 (*Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni*). — 1.

2.

2-*bis*. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID).

2-*ter*. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-*sexies*, identificano gli utenti per consentire loro il compimento di attività e l'accesso ai servizi in rete.

2-*quater*. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID, nonché tramite la carta di identità elettronica. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2-*sexies*. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3-*bis*, comma 01.

2-*quinquies*. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, è altresì riconosciuta ai soggetti privati, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 2-*sexies*, la facoltà di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identità digitale dei propri utenti, nonché la facoltà di avvalersi della carta di identità elettronica. L'adesione al sistema SPID ovvero l'utilizzo della carta di identità elettronica per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali è richiesto il riconoscimento dell'utente esonera i predetti soggetti da un obbligo generale di sorveglianza delle attività sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

2-*sexies*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:

a) al modello architetturale e organizzativo del sistema;

b) alle modalità e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale;

c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identità digitale nei riguardi di cittadini e imprese;

d) alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di utenti di servizi in rete;

e) ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete;

f) alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete.

2-*septies*.

2-*octies*.

2-*nonies*. L'accesso di cui al comma 2-*quater* può avvenire anche con la carta nazionale dei servizi.

2-*decies*. Le pubbliche amministrazioni, in qualità di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identità digitali e dai gestori di attributi qualificati.

2-*undecies*. I gestori dell'identità digitale accreditati sono iscritti in un apposito elenco pubblico, tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica.

2-*duodecies*. La verifica dell'identità digitale con livello di garanzia almeno significativo, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o per l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento di riconoscimento equipollente, di cui all'articolo 35 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì in caso di identificazione elettronica ai fini dell'accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti privati tramite canali fisici)). L'identità digitale, verificata ai sensi del presente articolo e con livello di sicurezza almeno significativo, attesta gli attributi qualificati dell'utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, ovvero gli altri dati, fatti e informazioni funzionali alla fruizione di un servizio attestati da un gestore di attributi qualificati, secondo le modalità stabilite da AgID con Linee guida.

3.

3-*bis*. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-*nonies*, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID e la carta di identità elettronica ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale è stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elettronica e la Carta Nazionale dei servizi per consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete, nonché la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *b)* e *c)* utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elettronica e la carta Nazionale dei servizi ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line.

3-*ter*. I gestori dell'identità digitale accreditati, in qualità di gestori di pubblico servizio, prima del rilascio dell'identità digitale a una persona fisica, verificano i dati identificativi del richiedente, ivi inclusi l'indirizzo di residenza e, ove disponibili, il domicilio digitale o altro indirizzo di contatto, mediante consultazione gratuita dei dati disponibili presso l'ANPR di cui all'articolo 62, anche tramite la piattaforma prevista dall'articolo 50-*ter*. Tali verifiche sono svolte anche successivamente al rilascio dell'identità digitale, con cadenza almeno annuale, anche ai fini della verifica dell'esistenza in vita. Il direttore dell'AgID, previo accertamento dell'operatività delle funzionalità necessarie, fissa la data a decorrere dalla quale i gestori dell'identità digitale accreditati sono tenuti ad effettuare le verifiche di cui ai precedenti periodi.

Art. 64-*bis* (*Accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione*). — 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, rendono fruibili i propri servizi in rete, in conformità alle Linee guida, tramite il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1-*bis*. Al fine di rendere effettivo il diritto di cui all'articolo 7, comma 01, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, i fornitori di identità digitali e i prestatori dei servizi fiduciari qualificati, in sede di evoluzione, progettano e sviluppano i propri sistemi e servizi in modo da garantire l'integrazione e l'interoperabilità tra i diversi sistemi e servizi e con i servizi di cui ai commi 1 e 1-*ter*, espongono per ogni servizio le relative interfacce applicative e, al fine di consentire la verifica del rispetto degli standard e livelli di qualità di cui all'articolo 7, comma 1, adottano gli strumenti di analisi individuati dall'AgID con le Linee guida.

1-*ter*. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, rendono fruibili i propri servizi in rete, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, tramite applicazione su dispositivi mobili anche attraverso il punto di accesso telematico di cui al presente articolo, salvo impedimenti di natura tecnologica attestati dalla società di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

1-*quater*. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, rendono fruibili tutti i loro servizi anche in modalità digitale e, al fine di attuare il presente articolo, avviano i relativi progetti di trasformazione digitale entro il 28 febbraio 2021.

1-*quinquies*. La violazione dell'articolo 64, comma 3-*bis* e delle disposizioni di cui al presente articolo, costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.».

Note all'art. 7:

— Per l'art. 62-*quater* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 8:

— Per l'art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta, in particolare, l'art. 60 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:

«Art. 60 (*Base di dati di interesse nazionale*). — 1. Si definisce base di dati di interesse nazionale l'insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza è rilevante per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle altre pubbliche amministrazioni, anche solo per fini statistici, nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti e possiedono i requisiti di cui al comma 2.

2. Ferme le competenze di ciascuna pubblica amministrazione, le basi di dati di interesse nazionale costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un sistema informativo unitario che tiene conto dei diversi livelli istituzionali e territoriali e che garantisce l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime da parte delle pubbliche amministrazioni interessate. Tali sistemi informativi possiedono le caratteristiche minime di sicurezza, accessibilità e interoperabilità e sono realizzati e aggiornati secondo le Linee guida e secondo le vigenti regole del Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni.

2-*bis*. Le pubbliche amministrazioni responsabili delle basi dati di interesse nazionale consentono il pieno utilizzo delle informazioni ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, secondo standard e criteri di sicurezza e di gestione definiti nelle Linee guida e mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-*ter*.

2-*ter*.

3.

3-*bis*. In sede di prima applicazione, sono individuate le seguenti basi di dati di interesse nazionale:

a) repertorio nazionale dei dati territoriali;

b) anagrafe nazionale della popolazione residente;

c) banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-*bis*;

d) casellario giudiziale;

e) registro delle imprese;

f) gli archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242;

f-*bis*) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA);

f-*ter*) anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503.

f-*quater*) l'archivio nazionale dei veicoli e l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

f-*quinquies*) il sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

f-*sexies*) l'anagrafe nazionale dei numeri civici e delle strade urbane (ANNCSU), di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

f-*septies*) l'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese di cui all'articolo 6-*quater*.

3-*ter*. AgID, tenuto conto delle esigenze delle pubbliche amministrazioni e degli obblighi derivanti dai regolamenti comunitari, individua, aggiorna e pubblica l'elenco delle basi di dati di interesse nazionale, ulteriori rispetto a quelle individuate in via prioritaria dal comma 3-*bis*.

4. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.».

Note all'art. 9:

— Si riporta il comma 15 dell'art. 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2008, n. 147:

«15. Al fine di garantire la continuità delle funzioni di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari, i diritti dell'azionista della società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti conseguenti in base alla legislazione vigente. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente comma. Il Consiglio di amministrazione, composto di cinque componenti, è conseguentemente rinnovato entro il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del Codice civile.».

Note all'art. 11:

— Il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante: «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 maggio 2021, n. 108.

— Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202:

«Art. 8 (*Conferenza Stato - città ed autonomie locali e Conferenza unificata*). — 1. La Conferenza Stato - città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato - regioni.

2. La Conferenza Stato - città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato - città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

— Per l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 si veda nelle note alle premesse.

24G00037

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA E CAMERA DEI DEPUTATI

DETERMINA 28 febbraio 2024.

Nomina di un componente della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.

IL PRESIDENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

E

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'art. 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni;

Vista la determinazione del 3 maggio 2023 con cui il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, hanno nominato componente della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti il Presidente di sezione della Corte dei conti Luigi Impeciati;

Viste le dimissioni dall'incarico di componente della Commissione medesima rassegnate dal Presidente di sezione della Corte dei conti Luigi Impeciati con lettera in data 10 gennaio 2024;

Vista la lettera in data 18 gennaio 2024, con cui il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati hanno chiesto al Presidente della Corte dei conti di designare un magistrato della Corte medesima, ai sensi e per gli effetti di cui al richiamato art. 9, comma 3;

Vista la designazione effettuata dal Presidente della Corte dei conti, comunicata con lettera in data 19 febbraio 2024;

D'intesa tra loro:

nominano

il Consigliere Antonio Di Stazio componente della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.

Roma, 28 febbraio 2024

Il Presidente del Senato della Repubblica
LA RUSSA

Il Presidente della Camera dei deputati
FONTANA

24A01322

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 2024.

Scioglimento del consiglio comunale di Rovigo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Rovigo (Rovigo);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 25 gennaio 2024, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rovigo (Rovigo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gianfranco Tomao è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 2024

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Rovigo (Rovigo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Edoardo Gaffeo.

Il citato amministratore, in data 25 gennaio 2024, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Rovigo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 15 febbraio 2024.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rovigo (Rovigo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Gianfranco Tomao, prefetto in quiescenza.

Roma, 20 febbraio 2024

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

24A01218

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2024.

Scioglimento del consiglio comunale di Gurro e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 2022 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Gurro (Verbano Cusio Ossola);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 30 gennaio 2024, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gurro (Verbano Cusio Ossola) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Roberto Dosio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2024

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Gurro (Verbano Cusio Ossola) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 12 giugno 2022, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Adriano Patritti.

Il citato amministratore, in data 30 gennaio 2024, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto del Verbano Cusio Ossola ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 20 febbraio 2024.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gurro (Verbano Cusio Ossola) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Roberto Dosio, viceprefetto in servizio presso la Prefettura del Verbano Cusio Ossola.

Roma, 23 febbraio 2024

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

24A01219

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 19 dicembre 2023.

Registro delle istituzioni scientifiche pubbliche o private autorizzate alla fruizione della disciplina semplificata prevista dalla Convenzione CITES e dal regolamento CE n. 338/97.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Vista la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973, ed in particolare l'art. VII, paragrafo 6;

Vista la risoluzione 11.15 della Conferenza degli Stati Parte della Convenzione CITES come da ultimo modificata alla diciottesima Conferenza degli Stati Parte della Convenzione concernente i prestiti non commerciali, le donazioni e gli scambi di esemplari da museo e da erbario e di campioni diagnostici o forensi;

Visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, ed in particolare l'art. 7, paragrafo 4;

Visto il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, ed in particolare l'art. 52 e l'allegato XI;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione del 23 agosto 2012 che stabilisce norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione;

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, concernente la «Disciplina dei reati relativi all'applicazione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento CEE n. 3626/82, e successive modifiche, nonché norme per la commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica»;

Visto, in particolare, l'art. 5-*bis*, comma 8, della citata legge 7 febbraio 1992, n. 150, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, che prevede, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro della ricerca scientifica e tecnologica, l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente del registro delle istituzioni scientifiche;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità ed il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 23 marzo 1994

recante «Istituzione del registro delle istituzioni scientifiche previsto dall'art. VII, paragrafo 6, della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 1994;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione del registro delle istituzioni scientifiche di cui all'art. VII, paragrafo 6, della Convenzione CITES

1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Direzione generale patrimonio naturalistico e mare, il registro delle istituzioni scientifiche pubbliche o private autorizzate alla fruizione della disciplina semplificata prevista dall'art. VII, paragrafo 6, della Convenzione CITES e dall'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 338/97.

Art. 2.

Requisiti

1. Possono presentare domanda di iscrizione al registro di cui all'articolo precedente le istituzioni scientifiche pubbliche o private che possiedono i seguenti requisiti indicati nella risoluzione 11.15 (rev. CoP18) della Conferenza degli Stati Parte della Convenzione CITES, paragrafo 3, lettera *g)*, punto *vi)*:

a) le collezioni di esemplari di specie animali o vegetali, ed i dati relativi ad esse, sono conservate stabilmente e gestite professionalmente;

b) l'accesso agli esemplari è garantito a tutti gli utenti qualificati, compresi quelli appartenenti ad altre istituzioni scientifiche;

c) tutte le acquisizioni di esemplari sono annotate correttamente in un catalogo permanente;

d) i prestiti ed i trasferimenti di esemplari ad altre istituzioni scientifiche sono annotati in un apposito registro permanente;

e) gli esemplari sono acquisiti principalmente per effettuare ricerche aventi come finalità le pubblicazioni scientifiche;

f) gli esemplari e le collezioni sono gestiti in modo da garantirne l'utilità;

g) sulle etichette dei campioni, sui cataloghi permanenti e su qualsiasi altro documento i dati sono registrati in modo accurato;

h) l'acquisizione e la detenzione degli esemplari è conforme alla legislazione vigente;

i) tutti gli esemplari delle specie incluse nell'appendice I della Convenzione CITES sono detenuti stabilmente e in un unico luogo che sia sotto il diretto controllo dell'istituzione scientifica e sono gestiti in modo da precludere l'utilizzo di tali esemplari per decorazioni, trofei o altri scopi incompatibili con i principi della Convenzione CITES.

2. Possono, altresì, presentare domanda di iscrizione al registro di cui all'articolo precedente gli istituti di ricerca forense ritenuti dalla Direzione generale patrimonio naturalistico e mare in grado di effettuare analisi forensi sulla fauna selvatica ed in possesso dei seguenti requisiti, secondo quanto previsto dalla risoluzione 11.15 (rev. CoP18) della Conferenza degli Stati Parte della Convenzione CITES, paragrafo 3, lettera *g)*, punto *vii)*:

a) gli esemplari di specie animali o vegetali che sono acquisiti principalmente a scopo di ricerca ed al fine di incrementare le capacità di ricerca forense attraverso lo sviluppo di banche dati di riferimento sulla fauna selvatica, sono registrati correttamente in un catalogo permanente;

b) i prestiti ed i trasferimenti di esemplari ad altre istituzioni scientifiche o di ricerca forense e le finalità di essi sono annotati in un apposito registro permanente;

c) i dati relativi agli esemplari, quali ad esempio il nome scientifico, il peso, l'origine geografica, il codice fonte, nonché lo scopo ed il risultato della ricerca sono registrati in maniera precisa ed accurata in un catalogo permanente; gli esemplari sono etichettati in modo accurato ed adeguato;

d) l'acquisizione e la detenzione degli esemplari è conforme alla legislazione vigente;

e) tutti gli esemplari delle specie incluse nell'appendice I della Convenzione CITES sono detenuti stabilmente e in un unico luogo che sia sotto il diretto controllo dell'istituzione scientifica e sono gestiti in modo da precludere l'utilizzo di tali esemplari per decorazioni, trofei o altri scopi incompatibili con i principi della Convenzione CITES.

3. Le domande devono essere inviate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Direzione generale patrimonio naturalistico e mare, Divisione III - Autorità di gestione CITES mediante posta elettronica certificata.

4. Alla domanda devono essere allegati:

a) la documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti di cui al comma 1 o al comma 2; gli istituti di ricerca forense allegano, inoltre, la descrizione del sistema di gestione della qualità che viene utilizzato nelle ricerche da essi effettuate, di cui alla risoluzione 11.15 (rev. CoP18) della Conferenza degli Stati Parte della Convenzione CITES, paragrafo 3, lettera *g)*, punto *vii) - D)*;

b) la copia del versamento dei diritti speciali di prelievo ai sensi dell'art. 8-*quinquies* della legge 7 febbraio 1992, n. 150 e del decreto ministeriale del 9 marzo 2018, recante «Determinazione delle tariffe degli importi dei diritti speciali di prelievo relativi all'applicazione della convenzione di Washington», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 2018;

c) i recapiti telefonici, di posta elettronica e l'indirizzo della pagina internet della struttura;

d) l'inventario degli esemplari delle specie rare ed a rischio di estinzione di cui al paragrafo 3, lettera *b)*, della risoluzione 11.15 (rev. CoP18) della Conferenza degli Stati Parte della Convenzione CITES e l'indicazione delle modalità con le quali le informazioni concernenti tali esemplari sono rese pubbliche.

5. La domanda priva degli allegati di cui al comma precedente non può essere accolta.

Art. 3.

Iscrizione nel registro

1. La Direzione generale patrimonio naturalistico e mare, previo parere della Commissione scientifica CITES di cui all'art. 4, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, verifica il possesso dei requisiti e la documentazione di cui all'art. 2 e comunica l'esito della richiesta di iscrizione nel registro tramite posta elettronica certificata.

2. Ad ogni istituzione ed istituto di ricerca forense registrato viene assegnato il codice identificativo comprendente il codice ISO dell'Italia, seguito da un numero progressivo di tre cifre, di cui all'art. 52, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 865/2006.

3. La denominazione, i recapiti ed il codice identificativo delle istituzioni scientifiche e degli istituti di ricerca forense registrati ai sensi del presente decreto sono trasmessi dalla Direzione generale patrimonio naturalistico e mare al Segretariato della Convenzione di Washington ed alla Commissione europea.

Art. 4.

Rilascio ed utilizzo delle etichette

1. Le etichette di cui all'art. 2, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012, sono fornite alle istituzioni scientifiche ed agli istituti di ricerca forense registrati previa richiesta motivata che indica il numero di etichette da rilasciare.

2. Le istituzioni scientifiche e gli istituti di ricerca forense registrati utilizzano l'etichetta fornita dalla Direzione generale patrimonio naturalistico e mare unicamente per la spedizione ad un'altra istituzione scientifica o istituto di ricerca forense registrato degli esemplari indicati dall'art. 52, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 865/2006 e nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 338/1997.

3. Le etichette sono compilate secondo le modalità previste dall'art. 52, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 865/2006. Nello spazio dell'etichetta relativo al contenuto della spedizione, l'istituzione scientifica o l'istituto di ricerca forense registrato indicherà la specie dell'esemplare con il nome scientifico ed utilizzerà le definizioni, in italiano ed inglese, ed i codici di cui all'allegato VII del medesimo regolamento.

4. Al momento dell'utilizzo, la parte inferiore dell'etichetta deve essere inviata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Direzione generale patrimonio naturalistico e mare, Divisione III - Autorità di gestione CITES - via Capitan Bavastro n. 174 - 00154 Roma.

5. Le etichette sono di proprietà del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e devono essere restituite prontamente a richiesta dello stesso.

Art. 5.

Rendicontazione

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, le istituzioni scientifiche e gli istituti di ricerca forense registrati inviano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Direzione generale patrimonio naturalistico e mare, Divisione III - Autorità di gestione CITES, tramite posta elettronica certificata, la relazione sulle attività svolte che abbiano coinvolto prestiti non commerciali, le donazioni e gli scambi di esemplari da museo e da erbario e di campioni diagnostici o forensi, di cui alla risoluzione 11.15 (rev. CoP18), paragrafo 3, punto *xiii)*.

Art. 6.

Cancellazione dal registro

1. La Direzione generale patrimonio naturalistico e mare, previo parere della Commissione scientifica CITES di cui all'art. 4, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, provvede alla cancellazione dal registro:

a) delle istituzioni scientifiche o degli istituti di ricerca forense di cui viene accertato il mancato possesso dei requisiti previsti all'art. 2, commi 1 e 2;

b) delle istituzioni o degli istituti di ricerca forense che non abbiano ottemperato all'obbligo di rendicontazione di cui all'art. 5;

c) in caso di irregolarità nell'utilizzo delle etichette o in caso di altre violazioni delle disposizioni della Convenzione CITES, del regolamento (CE) n. 338/97 o del regolamento (CE) n. 865/2006, accertate dalle competenti autorità di controllo.

2. Le istituzioni scientifiche o gli istituti di ricerca forense cancellati dal registro devono restituire le etichette non utilizzate entro quindici giorni dal ricevimento del provvedimento di cancellazione. Le spedizioni eventualmente effettuate con tali etichette dopo la ricezione del provvedimento di cancellazione sono considerate prive della prescritta documentazione ai fini dell'applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 150.

3. Le istituzioni scientifiche o gli istituti di ricerca forense cancellati dal registro non possono presentare una nuova richiesta di iscrizione prima di due anni dal provvedimento di cancellazione.

Art. 7.

Verifica periodica del mantenimento dei requisiti. Abrogazione

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e, successivamente, almeno ogni cinque anni, la Direzione generale patrimonio naturalistico e mare, previo parere della Commissione scientifica CITES di cui all'art. 4, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, verifica il mantenimento del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, commi 1 e 2, da parte delle istituzioni scientifiche e degli istituti di ricerca forense registrati e le eventuali cause di cancellazione di cui all'art. 6 del presente decreto.

2. L'indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione generale patrimonio naturalistico e mare al quale inviare le comunicazioni e la relativa documentazione previste dal presente decreto è quello pubblicato nella sezione dedicata alla Convenzione CITES del sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

3. Il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità ed il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del 23 marzo 1994 recante «Istituzione del registro delle istituzioni scientifiche previsto dall'art. VII, paragrafo 6, della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES)», pubbli-

cato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 1994, è abrogato.

4. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per lo Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Roma, 19 dicembre 2023

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
PICHETTO FRATIN

Il Ministro della salute
SCHILLACI

Il Ministro dell'università e della ricerca
BERNINI

24A01237

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

PROVVEDIMENTO 5 febbraio 2024.

Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Visto l'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, ove è previsto che nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche che si svolgono sulle strade può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all'art. 12, comma 1, del codice della strada, ovvero, in loro vece, o in loro ausilio, una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione;

Visti gli articoli 15, 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerata l'esigenza di istituire una specifica procedura che preveda i termini per il rinnovo degli attestati con procedura ordinaria;

Considerata l'esigenza di abbassare il periodo di validità degli attestati per l'esercizio delle scorte tecniche e degli attestati per i servizi di segnalazione aggiuntiva delle competizioni ciclistiche su strada;

Considerata altresì, l'esigenza di prevedere un limite massimo di età per lo svolgimento dei servizi di scorta tecnica alle competizioni ciclistiche su strada;

Determina:

1. Sono apportate le allegate modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'interno del 27 novembre 2002, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2024

Il Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione
DI MATTEO

Il Capo della Polizia Direttore generale della Pubblica Sicurezza
PISANI

Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 534

ALLEGATO

MODIFICHE AL DISCIPLINARE PER LE SCORTE TECNICHE ALLE COMPETIZIONI CICLISTICHE SU STRADA APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL 27 NOVEMBRE 2002 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI

1. All'art. 1, comma 3-*bis*, è aggiunto infine il seguente periodo: «I servizi di scorta tecnica possono essere svolti fino al compimento dei 72 anni di età».

2. All'art. 2, comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola «cinque», è sostituita dalla seguente: «tre»;

b) è aggiunto infine il seguente periodo: «Al compimento dei 72 anni di età, l'attestato di cui al comma 1, in corso di validità, potrà essere utilizzato per i servizi di segnalazione aggiuntiva fino alla sua naturale scadenza e poi sostituito con l'attestato di cui all'art. 3-*bis*, previa frequenza del corso di aggiornamento di cui al comma 2 dello stesso art. 3-*bis*.».

3. All'art. 3, dopo il comma 6-*bis*, è aggiunto il seguente: 6-*ter*. «Qualora un attestato di abilitazione sia scaduto da più di cinque anni, la conferma della validità è subordinata, altresì, al superamento di un colloquio orale da svolgersi con le modalità di cui al comma 2.».

4. All'art. 3-*bis*, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola «cinque», è sostituita dalla seguente: «tre»;

b) è aggiunto infine il seguente periodo: «Qualora l'attestato di abilitazione sia scaduto da più di cinque anni, la conferma della validità è subordinata, altresì, alla frequenza del corso di formazione di cui al comma 1.».

24A01236

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 11 gennaio 2024.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di teriflunomide, «Teriflunomide Mylan». (Determina n. 3/2024).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 54 del 17 febbraio 2023 di conferma alla dott.ssa Adriana Ammassari della delega, (già conferita con determina direttoriale n. 973 del 18 agosto 2021) ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 245 del 20 settembre 2004, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 dicembre 2022 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° novembre 2022 al 30 novembre 2022 e riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 11, 12, e 13 gennaio 2023;

Vista la lettera dell'Ufficio misure di gestione del rischio del 14 febbraio 2023 (protocollo 0019142/P-14/02/2023-AIFA-UMGR-P), con la quale è stato autorizzato il materiale educazionale del prodotto medicinale - TERIFLUNOMIDE MYLAN (teriflunomide);

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. Le confezioni del seguente medicinale generico per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

TERIFLUNOMIDE MYLAN

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118 è data informativa nel sito internet istituzionale dell'AIFA ed è applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente articolo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

5. Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Il presente articolo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

6. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 11 gennaio 2024

Il dirigente: AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

TERIFLUNOMIDE MYLAN

Codice ATC - Principio attivo: L04AA31 Teriflunomide

Titolare: Mylan Pharmaceuticals Limited

Cod. procedura EMEA/H/C/005962/0000

GUUE 29/12/2022

Indicazioni terapeutiche

«Teriflunomide Mylan» è indicato per il trattamento di pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore a 10 anni affetti da sclerosi multipla (SM) recidivante remittente (si prega di far riferimento al paragrafo 5.1 per informazioni importanti sulla popolazione per la quale è stata stabilita l'efficacia).

Modo di somministrazione

Il trattamento deve essere iniziato e supervisionato da un medico esperto nella gestione della sclerosi multipla.

Le compresse rivestite con film sono per uso orale. Le compresse devono essere deglutite intere con un pò d'acqua. Possono essere assunte con o senza cibo.

Confezioni autorizzate:

EU/1/22/1698/001 A.I.C.: 050442019 /E in base 32: 1J3CT3 - 14 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/OPA/PVC/alu) - 28 compresse;

EU/1/22/1698/002 A.I.C.: 050442021 /E in base 32: 1J3CT5 - 14 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/OPA/PVC/alu) - 84 compresse;

EU/1/22/1698/003 A.I.C.: 050442033 /E in base 32: 1J3CTK - 14 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/OPA/PVC/alu) - 28 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/22/1698/004 A.I.C.: 050442045 /E in base 32: 1J3CTX - 14 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/OPA/PVC/alu) - 84 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/22/1698/005 A.I.C.: 050442058 /E in base 32: 1J3CUB - 14 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/OPA/PVC/alu) - 98 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/22/1698/006 A.I.C.: 050442060 /E in base 32: 1J3CUD - 14 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 84 compresse;

EU/1/22/1698/007 A.I.C.: 050442072 /E in base 32: 1J3CUS - 14 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 98 compresse.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio

Prima del lancio in ciascuno Stato membro, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà concordare con l'Autorità competente nazionale un programma educazionale.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà assicurare che, a seguito della discussione e dell'accordo con le Autorità competenti nazionali di ciascuno Stato membro ove teriflunomide è commercializzato, al lancio e dopo il lancio a tutti gli operatori sanitari che si presume possano utilizzare teriflunomide vengano forniti i seguenti elementi:

riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP);

materiale educazionale per gli operatori sanitari;

scheda educazionale per il paziente.

Il materiale educazionale per gli operatori sanitari includerà i seguenti elementi chiave:

1. Gli operatori sanitari, alla prima prescrizione e con regolarità durante il trattamento, devono discutere con i loro pazienti gli specifici aspetti di sicurezza di teriflunomide, ivi inclusi i test e le precauzioni necessari per un uso sicuro, qui di seguito elencati:

Rischio di effetti epatici

Test di funzionalità epatica devono essere effettuati prima dell'inizio del trattamento e periodicamente durante il trattamento.

Educare il paziente circa i segni ed i sintomi di una patologia epatica e la necessità di riferire all'operatore sanitario se ne fa esperienza.

Potenziale rischio di teratogenicità

Ricordare alle donne potenzialmente fertili, comprese le adolescenti/i loro genitori o tutori, che teriflunomide è controindicato nelle donne in gravidanza e nelle donne in età fertile che non usano una contraccezione efficace durante e dopo il trattamento.

Valutare regolarmente il potenziale di gravidanza, anche nelle pazienti di età inferiore a 18 anni.

Informare le bambine e/o i loro genitori-tutori della necessità di contattare il medico che ha effettuato la prescrizione quando la bambina sottoposta a trattamento con teriflunomide ha il menarca. Fornire consulenza alle nuove pazienti potenzialmente fertili sui metodi contraccettivi e sui potenziali rischi per il feto.

Verificare lo stato di gravidanza prima dell'inizio del trattamento.

Educare le pazienti donne potenzialmente fertili circa la necessità di una contraccezione efficace durante e dopo il trattamento con teriflunomide.

Ricordare alle pazienti di informare il medico immediatamente se interrompono la contraccezione, o prima di un qualsiasi cambiamento delle misure contraccettive.

Se una paziente donna inizia una gravidanza nonostante l'uso di un metodo contraccettivo, deve interrompere teriflunomide e contattare immediatamente il medico il quale deve:

considerare e discutere con la paziente la procedura di eliminazione accelerata;

incoraggiarne l'arruolamento in un registro di gravidanza (nei Paesi in cui tale registro è attivo);

contattare il coordinatore del Registro nazionale nel proprio Paese, che gestisce l'arruolamento della paziente nel registro di gravidanza (nei Paesi in cui è attivo un registro di gravidanza).

Rischio di ipertensione

Verificare se ci sono stati precedenti episodi di ipertensione e che la pressione arteriosa sia opportunamente gestita nel corso del trattamento.

È necessario controllare la pressione arteriosa prima del trattamento e, periodicamente, durante lo stesso.

Rischio di effetti ematologici

Discutere il rischio di diminuzione della conta delle cellule ematiche (colpisce principalmente i globuli bianchi) e la necessità di effettuare l'emocromo completo prima del trattamento e periodicamente durante lo stesso, in funzione di segni e sintomi.

Rischio di infezioni/infezioni severe

È necessario rivolgersi al medico qualora compaiano segni e sintomi di infezione, o qualora il paziente assuma altre medicine che possano aver effetto sul sistema immunitario. Se si verificano infezioni gravi, prendere in considerazione la procedura di eliminazione accelerata.

2. Un promemoria a fornire ai pazienti/rappresentanti legali una scheda educazionale per il paziente, ivi compreso la necessità di annotare sulla stessa i propri recapiti, e di fornire una scheda educazionale per il paziente sostitutiva, se necessario.

3. Un promemoria a discutere con il paziente il contenuto della scheda educazionale per il paziente/rappresentante legale regolarmente ad ogni visita almeno una volta all'anno durante il trattamento.

4. Incoraggiare i pazienti a contattare il medico esperto in SM e/o il medico di medicina generale se notano la comparsa di uno qualsiasi dei segni e sintomi descritti nella scheda educazionale per il paziente.

5. Informazioni sul servizio opzionale nel sito Ms One to One di richiamo periodico per i pazienti relative alla necessità di mantenere una contraccezione efficace durante il trattamento.

6. Al rinnovo della prescrizione, verificare gli eventi avversi, discutere i rischi presenti e la loro prevenzione, e verificare che siano in essere adeguate misure di monitoraggio.

La scheda educazionale per il paziente è in linea con le informazioni nel foglio illustrativo e contiene i seguenti elementi chiave:

1. Un promemoria sia per il paziente che per il medico coinvolto nel trattamento del paziente con teriflunomide, un farmaco che:

non deve essere usato dalle donne in gravidanza;

necessita dell'uso concomitante di un efficace metodo contraccettivo nelle donne potenzialmente fertili;

richiede che venga effettuato un test di gravidanza prima dell'inizio del trattamento;

influenza la funzionalità epatica;

influenza l'emocromo ed il sistema immunitario.

2. Informazioni per educare il paziente su importanti eventi avversi:

prestare attenzione a determinati segni e sintomi che possono indicare la presenza di una malattia epatica o di infezione, e di contattare immediatamente il medico se uno di questi si manifesta;

ricordare alle pazienti donne di riferire al medico se stanno allattando;

un promemoria per le donne potenzialmente fertili comprese le ragazze e i loro genitori/tutori:

usare un efficace metodo contraccettivo durante e dopo il trattamento con teriflunomide;

il medico fornirà consulenza sui potenziali rischi per il feto e sulla necessità di un metodo contraccettivo efficace;

interrompere immediatamente il trattamento con teriflunomide se sospettano di essere in gravidanza e di contattare immediatamente il medico.

Un promemoria per genitori/tutori o ragazze:

contattare il medico quando la ragazza ha il menarca per ottenere consulenza sul potenziale rischio per il feto e sulla necessità di misure contraccettive.

In caso di gravidanza:

ricordare sia alla paziente che al medico/operatori sanitari la procedura di eliminazione accelerata;

ricordare sia alla paziente che al medico/operatori sanitari il registro di gravidanza (nei Paesi in cui tale registro è attivo).

Ricordare ai pazienti di mostrare la propria scheda educazionale per il paziente ai medici/operatori sanitari coinvolti nella cura (soprattutto in caso di emergenza medica e/o qualora vengano coinvolti nuovi medici/operatori sanitari).

Registrare la prima data di prescrizione ed i dettagli dei contatti del medico prescrittore.

3. Incoraggiare i pazienti a leggere con attenzione il foglietto illustrativo.

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - centri sclerosi multipla individuati dalle regioni (RRL).

24A01106

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano, «Mitameta» e «Miturox»

Estratto determina AAM/PPA n. 152/2024 del 23 febbraio 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali MITAMETA e MITUROX è modificata, a seguito del *grouping* di tipo II DE/H/3942/001/II/011/G e del *worksharing* di tipo II DE/H/XXXX/WS/726, approvati dallo Stato membro di riferimento (RMS):

5 x C.I.4 - procedura europea: DE/H/3942/001/II/011/G, codice pratica VC2/2019/594, relativa al medicinale MITAMETA:

modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto per aggiunta di informazioni relative a posologia e modo di somministrazione, inclusi aggiornamenti sull'uso in caso di insufficienza renale ed epatica;

aggiunta di una avvertenza relativa alla presenza di cistite, e di una correzione del *wording* relativo al paragrafo «fertilità»;

aggiunta di un evento avverso alla tabella del paragrafo 4.8. Aggiunta di informazioni relative alle proprietà farmacocinetiche ed alle istruzioni per l'uso della soluzione endovescicale. aggiornamento del foglio illustrativo in accordo alle modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

5 x C.I.4 - procedura europea DE/H/XXXX/WS/726, codice pratica C02/2020/1, relativa ai medicinali MITAMETA E MITUROX:

modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto per aggiunta di una avvertenza relativa all'evento stravaso, ed una avvertenza relativa a una precauzione igienica che andava esplicitata più chiaramente per i pazienti, nella descrizione relativa alle istruzioni per l'uso;

aggiunta di eventi avversi al paragrafo 4.8 (stravaso, anemia, infezione);

aggiornamento del foglio illustrativo in accordo alle modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto;

modifiche editoriali.

Paragrafi impattati dalle modifiche: relativamente al medicinale MITAMETA: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 6.3, 6.4, 6.6 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo. Adeguamento all'ultima versione del QRD *template*.

Confezioni:

A.I.C. n. 044529016 - «20 mg polvere e solvente per soluzione endovescicale» - 1 flaconcino in vetro e 1 sacca di solvente da 20 ml, con catetere e adattatore *luer-lock*;

A.I.C. n. 044529028 - «20 mg polvere e solvente per soluzione endovescicale» - 4 flaconcini in vetro e 4 sacche di solvente da 20 ml, con cateteri e adattatori *luer-lock*;

A.I.C. n. 044529030 - «20 mg polvere e solvente per soluzione endovescicale» - 5 flaconcini in vetro e 5 sacche di solvente da 20 ml, con cateteri e adattatori *luer-lock*;

A.I.C. n. 044529042 - «20 mg polvere e solvente per soluzione endovescicale» - 6 flaconcini in vetro e 6 sacche di solvente da 20 ml, con cateteri e adattatori *luer-lock*;

A.I.C. n. 044529055 - «20 mg polvere e solvente per soluzione endovescicale» - 1 flaconcino in vetro e 1 sacca di solvente da 20 ml;

A.I.C. n. 044529067 - «20 mg polvere e solvente per soluzione endovescicale» - 4 flaconcini in vetro e 4 sacche di solvente da 20 ml;

A.I.C. n. 044529079 - «20 mg polvere e solvente per soluzione endovescicale» - 5 flaconcini in vetro e 5 sacche di solvente da 20 ml;

A.I.C. n. 044529081 - «20 mg polvere e solvente per soluzione endovescicale» 6 flaconcini in vetro e 6 sacche di solvente da 20 ml.

Paragrafi impattati dalle modifiche: relativamente al medicinale MITUROX: 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 6.6 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo. Adeguamento all'ultima versione del QRD *template*.

Confezioni:

A.I.C. n. 043203013 - «40 mg polvere e solvente per soluzione intravescicale» - 1 flaconcino in vetro e 1 sacca di solvente da 40 ml, con catetere e adattatore *luer-lock*;

A.I.C. n. 043203025 - «40 mg polvere e solvente per soluzione intravescicale» - 4 flaconcini in vetro e 4 sacche di solvente da 40 ml, con catetere e adattatore *luer-lock*;

A.I.C. n. 043203037 - «40 mg polvere e solvente per soluzione intravescicale» - 5 flaconcini in vetro e 5 sacche di solvente da 40 ml, con catetere e adattatore *luer-lock*;

A.I.C. n. 043203049 - «40 mg polvere e solvente per soluzione intravescicale» - 1 flaconcino in vetro e 1 sacca di solvente da 40 ml;

A.I.C. n. 043203052 - «40 mg polvere e solvente per soluzione intravescicale» - 4 flaconcini in vetro e 4 sacche di solvente da 40 ml;

A.I.C. n. 043203064 - «40 mg polvere e solvente per soluzione intravescicale» - 5 flaconcini in vetro e 5 sacche di solvente da 40 ml.

Titolare A.I.C.: Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate MBH, con sede legale e domicilio fiscale in Theaterstr. 6 - 22880 Wedel, Germania.

Codici pratiche: VC2/2019/594 - C02/2020/1.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi, al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

24A01183

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Everolimus Medac»

Estratto determina AAM/PPA n. 153/2024 del 23 febbraio 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale EVEROLIMUS MEDAC è modificata, a seguito della procedura IT/H/0777/002/II/008/G, approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS): *grouping* di tipo II:

tipo IB 3 x B.II.e.2.z - modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del confezionamento primario del prodotto finito - altre variazioni;

tipo II B.II.b.1.e - sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - sito in cui sono effettuate tutte le operazioni, ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti e degli imballaggi primario e secondario, per i medicinali non sterili;

tipo IB B.II.f.1.d - modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito - modifiche delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito o del prodotto diluito/ricostituito;

tipo IB B.II.f.1.e - modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito - modifica di un protocollo di stabilità approvato;

tipo IA B.II.d.2.f - modifica della procedura di prova del prodotto finito - per rispecchiare la conformità alla PhEur ed eliminare il riferimento a metodi di prova interni obsoleti e relativa numerazione;

tipo IA 4 x B.II.d.2.a - modifica della procedura di prova del prodotto finito - modifiche minori ad una procedura di prova approvata;

tipo IB B.II.d.1.z - modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - altra variazione;

tipo IB B.II.d.1.c - modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova.

Codice pratica: VC2/2022/658.

Titolare A.I.C.: Medac Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Viggiano, 90 - 00178 Roma, codice fiscale 11815361008.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi, al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

24A01184

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI

Aggiornamento della pericolosità idraulica nel Comune di Cavazzo Carnico

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 4, delle norme tecniche di attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni, con decreto del segretario generale n. 7 dell'11 gennaio 2024, è stata modificata la pericolosità idraulica nel Comune di Cavazzo Carnico (UD).

L'affissione all'albo pretorio comunale è avvenuta nei termini previsti dalla normativa e non sono pervenute osservazioni.

L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.distrettoalpiorientali.it

24A01240

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Proroga dell'incarico di Garante del contribuente per la Regione Valle d'Aosta

Il Presidente della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Valle d'Aosta, con decreto prot. n. 210/24 del 29 febbraio 2024, ha prorogato l'incarico di Garante del contribuente per la Regione Valle d'Aosta del dott. Bruno Cuomo, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2023 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024.

24A01238

MINISTERO DELL'INTERNO

Mutamento della denominazione assunta dalla Fondazione Comunità Solidale, già Fondazione Charitas Tridentina, in Trento.

Con decreto del Ministro dell'interno del 20 febbraio 2024 la Fondazione Comunità Solidale, già Fondazione Charitas Tridentina, con sede in Trento, ha assunto la denominazione di «Fondazione Caritas Diocesana».

24A01241

Mutamento della denominazione assunta dal Protomonastero delle Clarisse di Assisi, in Assisi

Con decreto del Ministro dell'interno del 20 febbraio 2024 il Protomonastero delle Clarisse di Assisi, con sede in Assisi (PG), ha assunto la denominazione di «Protomonastero Santa Chiara di Assisi».

24A01242

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa religiosa denominata «Casa S. Maria Francesca», in Napoli

Con decreto del Ministro dell'interno del 20 febbraio 2024 viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Casa religiosa denominata «Casa S. Maria Francesca», con sede in Napoli.

24A01243

Soppressione della Parrocchia di S. Giovanni Battista a Senni, in Scarperia e San Piero

Con decreto del Ministro dell'interno del 20 febbraio 2024 viene soppressa la di S. Giovanni Battista a Senni, con sede in Scarperia e San Piero (FI).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

24A01244

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della «Rete Bike FVG - Società cooperativa», in Tolmezzo e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 337 dd. 29 febbraio 2024 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Rete Bike FVG - Società cooperativa», con sede in Tolmezzo, codice fiscale 02945140305, costituita il giorno 16 novembre 2018 per rogito notaio dott. Eligio Garelli di Pordenone, ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Luisa Sarcinelli, con studio in Udine, via de Rubeis n. 51.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

24A01239

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-057) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio) validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04*)*	- annuale	€	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	€	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64*)*	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27*)*	- annuale	€	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	€	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65*)*	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	€	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*)	- annuale	€	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05*)*	- annuale	€	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95*)*	- semestrale	€	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C